



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 287 DEL 13-02-2020

N. SETTORE 13 DEL 13-02-2020

Oggetto:	Affidamento incarico professionale di collaborazione formativa a supporto dell'ufficio ragioneria.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Rino Giuseppe Scattareggia, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Affidamento incarico professionale di collaborazione formativa a supporto dell'ufficio ragioneria.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che la gestione amministrativo-contabile del comune di Milazzo presenta, da quasi un decennio a questa parte, tratti di eccezionali difficoltà in quanto:

- in data 11.01.2013, con delibera n. 2 del Commissario *ad acta* nominato dal Prefetto di Messina, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/2001, il dissesto finanziario del Comune alla data del 31/12/2011;
- con sentenza del TAR di Catania n. 1968 del 22/07/2015, notificata il 13 agosto 2015, è stata annullata la predetta dichiarazione di dissesto;
- alla data di notifica della citata sentenza, gli ultimi documenti finanziari approvati dall'ente risultavano essere il rendiconto finanziario relativo all'esercizio 2012, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 19.03.2015 ed il bilancio di previsione annuale relativo all'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 29.04.2015;
- l'annullamento della dichiarazione di dissesto, intervenuta a distanza di quattro anni dal prodursi dei relativi effetti, ha comportato la necessità di adottare numerosi strumenti contabili mancanti, la maggior parte dei quali riferiti ad esercizi finanziari già trascorsi, la cui gestione si è svolta in base alla disciplina contabile relativa agli enti dissestati; ciò ha posto complesse problematiche sul piano della ricostruzione dei dati contabili dell'ente tenuto conto del succedersi di diversi regimi normativi, non ultimo il passaggio dalla precedente contabilità alla nuova, c.d. armonizzata, introdotta dal d.lgs. n. 118/2011; con deliberazione n. 101 dell'8 novembre 2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- con deliberazione consiliare n. 13 dell'8 febbraio 2018 ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato riferito all'esercizio finanziario 2015;
- con deliberazione consiliare n. 80 del 12/10/2018 è stato approvato il conto consuntivo 2014;
- con deliberazione consiliare n. 98 del 27/11/2018 è stato approvato il conto consuntivo 2015;
- con deliberazione consiliare n. 107 del 19/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
- con deliberazione consiliare n. 112 del 31/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazione consiliare n. 110 del 15/10/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO che, malgrado il percorso di approvazione dei bilanci mancanti il riallineamento della programmazione finanziaria all'esercizio in corso non possa dirsi del tutto completato;

RAVVISATA l'opportunità, in questo particolare momento, di costruire un percorso di formazione specifico destinato al personale amministrativo- contabile al fine di supportare l'operato del Servizio Ragioneria e garantire, conseguentemente, il regolare espletamento delle attività;

DATO ATTO che per la natura altamente specialistica dell'incarico si prescinde dalla ricognizione interna in quanto trattasi di attività di natura infungibile

ACCERTATO preliminarmente che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente recita: *"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ...";

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica comunale e ribadito che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detto incarico;

INDIVIDUATO, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico, il Dott. Antonio Infantino – Dirigente del Settore Risorse Finanziarie del Comune di Rende (CS), la cui esperienza pluriennale in materia di contabilità degli enti locale è evincibile dal curriculum vitae;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55 della Legge 244/2007 che testualmente recita: *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*

EVIDENZIATO che le attività organizzative e finanziarie attengono a funzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico;

RILEVATO che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, *"gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti [...] entro il termine stabilito dalla lettera d'incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa").. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti."*

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 che ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per incarichi di consulenza e studi, anche per gli enti locali, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- la disciplina sopra richiamata è stata implicitamente modificata dall' art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in l.122/2010 (in sostanza il limite di spesa precedentemente previsto dal citato art. 6, comma 7, in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 è pari al 15% (75% del 20%) per l'anno 2015);
- l'art. 14 del D.L. 66/2014, il quale, confermando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 e all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, ha previsto che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

VISTO il DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili Articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali) comma 2. *A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché Le norme in materia di semplificazioni inserite nei commi da 2 a 2- septies, accolgono richieste formulate da tempo dall'ANCI, con l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole 24 ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:* a) articolo 27, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) **articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;**

In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni: lett. b): • abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DL 78/2010)

RIBADITO che l'affidamento dell'incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

- necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna che possa consentire un supporto specialistico nell'ambito dei servizi finanziari;
- mancanza di altre figure all'interno dell'Ente aventi una preparazione specifica in materia;

RILEVATO che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione (attività di ragioneria);
- b) la prestazione è di natura temporanea (mesi quattro) ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un dipendente di altro ente di maggiori dimensioni demografiche e problematiche organizzative e la formazione acquisita dal prestatore in ambito pubblico consente l'immediata fruibilità dell'incarico;
- c) sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Milazzo), oggetto dell'incarico (supporto al Servizio Ragioneria) e compenso della collaborazione (€ mensili 980,00, oltre rimborso spese di viaggio a tariffa ACI);

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- il prestatore instaura con il Comune di Milazzo un rapporto collaborativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade esclusivamente sul prestatore;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio Comunale;

VISTO:

- il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 15/10/2019, esecutiva ai sensi di legge;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull'ex capitolo 165/1 codice di bilancio 01.011.03.02.16.999 "ALTRE SPESE PER SERVIZI";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 28/01/2020 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. la premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di conferire l'incarico di supporto e collaborazione presso l'Area Finanziaria al Dott. Antonio Infantino – Dirigente del Settore Risorse Finanziarie del Comune di Rende (CS);
3. di stabilire le seguenti condizioni contrattuali a valere per le finalità di cui all'art.192 comma 1, del TUEL n.267/2000:
 - il collaboratore viene preposto all'Area Finanziaria di questo Comune;
 - il collaboratore deve assicurare la sua presenza presso gli uffici comunali, senza pregiudicare il lavoro presso l'amministrazione di provenienza, senza vincoli di orario;
 - la durata del rapporto è limitata a mesi quattro;
 - il collaboratore dovrà essere di supporto al responsabile finanziario per tutti gli adempimenti rientranti nell'ambito delle competenze dei Servizi in cui si articola l'Area Finanziaria;
 - il compenso per l'attività professionale viene stabilito in Euro 980,00 mensili, oltre rimborso spese di viaggio (da calcolare a tariffa ACI) dal luogo di residenza (Rende) a Milazzo (e viceversa);
 - il pagamento avverrà, a prestazione effettuata, entro il periodo di paga del mese successivo alla prestazione;
4. di approvare lo schema di contratto allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione;

5. di impegnare, sull'esercizio finanziario 2020 in dodicesimi, la somma complessiva di Euro 6.000,00 (per compenso $980,00 \times 4 = 3.920,00$ + per spese 2.080,00) – ex cap 165/1 codice 01.011.03.02.16.999 “ALTRE SPESE PER SERVIZI”, ove è stanziata la necessaria disponibilità finanziaria;
6. di dare atto che il compenso dovuto è da configurarsi quale “reddito di lavoro autonomo occasionale”, ai sensi dell’art. 67 , comma 1, lettera I) del DPR 917/86 (Circolare dell’I.N.P.D.A.P. n. 5 del 03.03.2005);
7. di prendere atto che il presente incarico sarà oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001 all’anagrafe delle prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini dell’efficacia giuridica del contratto;
9. trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Antonio Infantino ed al Comune di Rende, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/200, il preventivo assenso all’espletamento dell’incarico in parola da parte del proprio dipendente;
10. di dare atto, infine, che sulla base della normativa vigente il presente provvedimento non è soggetto all’invio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.
11. Di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151 comma 4 della T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento

F.to Rino Giuseppe Scattareggia

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 13-02-2020

Il Responsabile del procedimento

F.to Rino Giuseppe Scattareggia

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Impegno N. 117 del 13-02-2020 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi		
Capitolo	165	Articolo 1 ALTRE SPESE PER SERVIZI
Causale	Affidamento incarico professionale di collaborazione occasionale a supporto dell'ufficio ragioneria.	
Importo	2020	€. 6.000,00
Beneficiario	20356	Infantino Antonio

Milazzo, li 13-02-2020

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Andreina Mazzu'

(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 287 del 13-02-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 14-02-2020.

N. Reg. Albo: 614

Milazzo, li 14-02-2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to

(Sottoscritto con firma digitale)